



**TRIBUNALE FEDERALE ACI**

**DEF. 22/18**

**Reg. 53/18**

**SENTENZA N. 37/18**

Il Tribunale Federale ACI composto dal Cons. Roberto Bucchi (Presidente f.f.), dall'Avv. Giuseppe Violante (componente) e dall'avv. Cristina Mori (componente), nella seduta del 12 dicembre 2018 ha emesso la seguente Sentenza nei confronti del licenziato Branciforti Alessandro (Lic. N. 366744);

**Fatto**

Con atto del 17.10.18 il sost. Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale il licenziato Branciforti Alessandro (Lic. N. 366744) per la contestata violazione degli artt. 7, 8 e 8.4 del RSN per avere lo stesso assunto un comportamento violento nel corso della manifestazione denominata 6<sup>a</sup> Prova Campionato Regionale Karting svoltasi sulla Pista del Sole Melilli (SR) il 24.06.18.

Intimato per l'udienza del 12 dicembre 2018, l'incolpato non compariva né faceva pervenire giustificazioni.

In esito alla trattazione, il sost. Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato con richiesta di applicazione allo stesso della sanzione della sospensione delle licenze sportive per giorni 30 ed € 500,00 di ammenda.

**Motivi della decisione**

Su segnalazione del Presidente del Collegio dei CC.SS. della manifestazione denominata 6<sup>a</sup> Prova Campionato Regionale Karting svoltasi sulla Pista del Sole Melilli (SR) il 24.06.18, veniva sottoposto all'attenzione del Procuratore Federale il comportamento tenuto dal licenziato Branciforte nel corso della gara.

In particolare, veniva inviata alla Procura la decisione n. 19 del Collegio dei CC.SS. con la quale il licenziato veniva sanzionato con l'esclusione dalla manifestazione poiché lo stesso, rientrato in parco chiuso, aveva aggredito fisicamente altro pilota (concorrente n. 140) "... *spingendolo sulla ringhiera in modo violento...*".

Veniva pertanto aperto procedimento di repertorio Coni n. 22/18.

Nel corso dell'istruttoria veniva richiesta dichiarazione testimoniale del C.T. Sig. Giovanni Foti, inviata alla Procura ed acquisita a protocollo in data 18/07/18.



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

Il CTC dichiarava di aver assistito al diverbio fra il concorrente n. 7 (Branciforti) ed il concorrente n. 140, iniziato in modo solo verbale e poi sfociato allo scontro fisico tant'è che il Branciforti "... *strattonava e spingeva il concorrente n. 140 verso la ringhiera, che delineava l'area del parco chiuso.*".

La Procura, concluse le indagini, inviava al licenziato la comunicazione di cui all'art. 44.4 RGS.

Successivamente a tale comunicazione perveniva la memoria difensiva del sig. Branciforti il quale confermava il fatto, seppur ridimensionandolo, sostenendo di essersi limitato "... *ad inveire verbalmente contro di lui (concorrente n. 140 – ndr) e a reagire con un modestissimo spintone di stizza, assolutamente innocuo e inoffensivo....*" ad una condotta antisportiva e pericolosa tenuta proprio dal concorrente n. 140 nel corso della gara.

Ritenute le giustificazioni addotte dal licenziato tali da non inficiare il quadro probatorio, il Procuratore Federale formulava atto di deferimento dello stesso innanzi all'intestato Tribunale Federale per la violazione degli artt. 7, 8 e 8.4 del RSN.

All'udienza del 12 Dicembre 2018, il licenziato comunicava alla segreteria la sua impossibilità a presenziare ed inviava memoria difensiva.

Il Procuratore si riportava all'atto di deferimento ed insisteva per l'accoglimento della sanzione richiesta.

### **In diritto**

L'art. 7 del RSN espressamente prevede che i titolari di licenza sono tenuti ad osservare i Regolamenti e le disposizioni emanati dalla Federazione; la loro violazione comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

In particolare poi l'art. 8 stabilisce che i licenziati sono tenuti a conformarsi in ogni momento ai principi fondamentali di comportamento che ispirano l'attività sportiva, fra questi il principio di non violenza consacrato nell'art. 8.4 che sanziona qualsiasi condotta potenzialmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche.

Nello specifico il comportamento del Branciforti contravviene alle disposizioni regolamentari suddette, per pacifica ammissione dello stesso, il quale nella memoria difensiva conferma di aver spintonato il concorrente n. 140.



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

Le eccepite provocazioni subite dall'incolpato nonché il presunto comportamento scorretto ed antisportivo asseritamente tenuto dal concorrente n. 140 nel corso della manifestazione, anche se comprovati – e nel caso di specie invero pare il contrario in quanto nessuna segnalazione è stata recepita in tal senso né alcun provvedimento è stato emesso nei confronti del concorrente n. 140 – non sarebbero per certo stati sufficienti di per sé a scriminare il comportamento del Branciforti che volontariamente aveva tenuto un comportamento violento nei confronti di altro concorrente.


Il fatto che l'incolpato abbia reagito “... con un modestissimo spintone di stizza.” (cfr. memoria difensiva) non elimina la sua responsabilità disciplinare ma giustifica una riduzione della sanzione richiesta dalla Procura alla sola ammenda.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Branciforti Alessandro (Lic 366744) responsabile delle violazioni a lui ascritte e applica l'ammenda di euro 500,00.

Roma 12/12/2018

IL PRESIDENTE (f.f.)

Cons. Roberto Bucchi  


COMPONENTE

Avv. Giuseppe Violante  
